

AGEVOLAZIONI

Sport bonus: prima tranche di domande entro il 4 luglio

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'[articolo 1, commi da 621 a 626, L. 145/2018](#) ha istituito il **credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro** effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari (c.d. **Sport Bonus**). Con il **D.P.C.M. 30.04.2019**, pubblicato in **GU n. 124 del 29 maggio 2019**, sono state in seguito stabilite le **disposizioni attuative**.

Il credito d'imposta, riconosciuto **nella misura del 65%** delle erogazioni liberali in denaro **effettuate nel corso dell'anno solare 2019**, spetta:

- alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali** nel limite del **20% del reddito imponibile**;
- ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** nel limite del **10 per mille dei ricavi annui**;
- è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, le erogazioni liberali devono essere effettuate **avvalendosi esclusivamente dei seguenti sistemi di pagamento**: bonifico bancario; bollettino postale; carte di debito, carte di credito e prepagate; assegni bancari circolari.

Per **le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali** il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019** ed è **utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione**; tale credito non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali a fronte delle medesime erogazioni.

I **soggetti titolari di reddito di impresa**, invece, **possono utilizzare il credito d'imposta in tre quote annuali di pari importo** in ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il **modello F24** obbligatoriamente **attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, pena il **rifiuto dell'operazione di versamento**.

Il credito è utilizzabile **a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione** dell'elenco dei soggetti beneficiari sul **sito istituzionale dell'Ufficio per lo sport**; lo stesso andrà esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso **alla data di riconoscimento** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Dal 4 giugno e fino al 4 luglio 2019 è possibile accedere alla prima finestra (delle due previste nell'anno), per fruire del **credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro** effettuate per interventi di **manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**.

Questi, in sintesi, **gli step da seguire per fruire dell'agevolazione:**

- la domanda va inviata esclusivamente tramite Pec all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it entro il **4 luglio 2019**, indicando nell'oggetto della mail **“Sport Bonus 1° finestra 2019”**;
- la modulistica da presentare varia a seconda del **beneficiario (privato, azienda o ente non commerciale)**;
- l'Ufficio per lo sport invierà alla Pec del richiedente un **numero di codice seriale identificativo** ed univoco;
- entro il **19 luglio** verrà pubblicato sul sito www.sport.governo.it l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro;
- nei **dieci giorni successivi alla pubblicazione** i soggetti di cui al punto precedente potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;
- i **soggetti destinatari delle erogazioni liberali**, invece, entro dieci giorni dal ricevimento dell'erogazione (e comunque non oltre il 9 agosto) **dichiarano con apposito modulo, di aver ricevuto l'erogazione in denaro**;
- l'Ufficio per lo sport pubblica successivamente **l'elenco dei beneficiari del credito di imposta**.

Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali spettanti l'Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, **trasmette detto elenco all'Agenzia delle entrate**, con modalità telematiche definite d'intesa, indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Si segnala, infine, che tale credito d'imposta **non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive**. L'agevolazione **non è cumulabile con altri benefici fiscali** previsti da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Lo sport bonus è **revocato** nel caso in cui venga accertata **l'insussistenza di uno dei requisiti** previsti; fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al **recupero del beneficio** indebitamente fruito, **maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge**.

Seminario di specializzazione

ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)